

DICHIARAZIONE A VERBALE

CGIL, CISL e UIL, nel valutare positivamente l'impianto dell'Accordo Quadro tra l'Amministrazione degli Affari Esteri e le OO.SS. sull'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro presso l'Amministrazione Centrale, per quanto riguarda il computo relativo al recupero del tempo di percorrenza tra l'Ufficio di appartenenza ed il luogo di formazione, fissato nella misura di 30 minuti, reputano necessario che venga attivato un attento monitoraggio degli effettivi tempi di percorrenza.


In presenza di rilevanti e significativi scostamenti, queste OO.SS. sin da ora chiedono che l'Amministrazione, in deroga al comma 2 dell'articolo 8, autorizzi un ulteriore recupero dell'orario, sino ad un massimo di 45 minuti.

Roma, 20 MAR. 2002


CGIL



CISL



UIL





NOTA A VERBALE

La CISAL-Esteri ribadisce la necessità che gli accordi sull'orario di lavoro tengano in debito conto le normative più attuali e innovative, sia in tema di armonizzazione con le altre Amministrazioni dei paesi membri della UE sia nazionali, che potrebbero produrre risultati migliori in termini di produttività e gestione delle risorse umane nel rispetto delle esigenze del personale del MAE.

La CISAL-Esteri, nella consapevolezza di interpretare le esigenze di tutti i lavoratori del MAE, richiama a tal proposito il decreto del Ministro dell'ambiente del 1998 che ha introdotto il mobility manager, figura già in essere al MAE, che ha il compito di organizzare il percorso casa - lavoro e viceversa attraverso car sharing, car pooling, taxi collettivo e altri strumenti.

La partecipazione attiva alla ricerca di soluzioni alternative alla articolazione delle tipologie di orario di lavoro dovrebbe rappresentare una esigenza imprescindibile nell'ambito delle corrette relazioni sindacali.

La assoluta carenza di ogni riferimento alle forme di lavoro a distanza, che permetterebbero ai dipendenti di effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro (previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa) resta una occasione mancata per il miglioramento delle condizioni lavorative di tutti i colleghi. La legge, sentiti i sindacati, dà via libera a forme sperimentali di telelavoro che, peraltro, sono già in essere presso altri Dicasteri.

La contrattazione collettiva deve adeguare la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati alle specifiche modalità di lavoro applicabili ai diversi tipi di lavoro a distanza. In particolare quest'ultimo punto rende particolarmente urgente dotarsi degli strumenti per negoziare il telelavoro sia a livello nazionale, nei diversi contratti del pubblico impiego, sia con la contrattazione decentrata nei singoli posti di lavoro.

- 1) A tal proposito la CISAL-Esteri ritiene che le legittime attese del personale, nonché gli obblighi di buona amministrazione nei confronti della utenza, sembrano dover ispirare una maggiore attenzione ed uno stimolo necessario ad una seria revisione di criteri impiegati in questo Accordo ed in parte superati dai fatti e dalle necessità della vita quotidiana di tutti i dipendenti. Si richiede che dall'Accordo Quadro venga eliminato ogni riferimento all'allegato ed agli Uffici ivi elencati, in quanto l'orario di lavoro costituisce argomento di contrattazione per tutti gli Uffici del MAE senza esclusione di sorta;

- 2) La previsione di ulteriori possibili soluzioni, oltre alla unica tipologia prevista che contempla la presenza diaria per 7 ore e 12 minuti su cinque giorni lavorativi;
- 3) La introduzione del principio di flessibilità in ugual misura sia in entrata che in uscita;
- 4) La quantificazione preventiva dei costi, che incideranno sul FUA, delle turnazioni delle reperibilità e di tutto quanto previsto dall'Accordo Quadro in intestazione;
- 5) La revoca della delega concessa alla Direzione Generale per il personale per coordinare le diverse tipologie di orario, trattandosi di tipico argomento oggetto di contrattazione;
- 6) All'art.3, considerare anche le esigenze del personale e l'armonizzazione con le altre Amministrazioni UE ed eliminare il capoverso relativo alla articolazione sui cinque giorni in quanto argomento di contrattazione;
- 7) All'art.4 contemplare altresì, ad esclusione del personale di diretta collaborazione all'opera del Ministro, la possibilità di articolare una presenza del lavoratore anche su 6 giorni lavorativi;
- 8)** All'art.8 paragrafo 2, che il tempo di percorrenza venga esteso a 40 minuti e si escluda l'obbligo di presenza di almeno due ore al Ministero per il riconoscimento del periodo di percorrenza a ritroso.

Roma 21.3.2002


FAS/CISAL-FAS ESTERI